



### I.I.S. "LEONARDO"

Cod. Mecc.: CTIS053002 - Cod. Univoco: NZ0X06 - C.F.: 92038480874  
www.liceoleonardo.edu.it - PEO: ctis053002@istruzione.it - PEC: ctis053002@pec.istruzione.it

**Sede Coordinata "A.M. Mazzei"**  
Convitto Annesso - Azienda Didattica  
Via P. di Piemonte, 92 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136505 - Fax 095 8730472

**Sede Centrale LICEO LEONARDO**  
Via Veneto 91 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136865 - Fax 095 8730475

**Sede Coordinata "Sabin"**  
Corso Europa, 10 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136530

ISTITUTO SUPERIORE - "LEONARDO"-GIARRE  
Prot. 0017704 del 13/09/2024  
IV (Uscita)

Ai docenti dell'I.I.S. "Leonardo",  
al sito web.

### Circ.n° 38



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
UFFICIO IV - PERSONALE DELLA SCUOLA - AFFARI LEGALI

## Incompatibilità dipendenti pubblici Specificità del comparto scuola **Circolare applicativa**

### **OGGETTO: Incompatibilità dipendenti pubblici. Specificità del comparto scuola. Circolare applicativa (nota dell'USR per la Sicilia n. 21198 del 31-08-2020).**

Si informano i docenti interessati che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione (allegato alla presente circolare), secondo quanto disposto dall'art. 508, comma 15, d.lgs. 297/1994, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione, purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), purché sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicitata previa autorizzazione del dirigente scolastico. In particolare si fa riferimento all'esercizio dell'attività forense e alle disposizioni della L. n. 247/2012.

L'art. 19 stabilisce che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche e private parificate, nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Occorre prestare attenzione alla differenza tra esercizio della libera professione e attività professionale; quest'ultima ai sensi del comma 10 rientra tra le attività incompatibili. La differenza sta nel fatto che nella libera professione non si instaura un rapporto di subordinazione tra libero professionista e committente, diversamente da quanto accade nell'attività professionale.



## I.I.S. "LEONARDO"

Cod. Mecc.: CTIS053002 - Cod. Univoco: NZ0X06 - C.F.: 92038480874  
www.liceoleonardo.edu.it - PEO: ctis053002@istruzione.it - PEC: ctis053002@pec.istruzione.it

**Sede Coordinata "A.M. Mazzei"**  
Convitto Annesso - Azienda Didattica  
Via P. di Piemonte, 92 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136505 - Fax 095 8730472

**Sede Centrale LICEO LEONARDO**  
Via Veneto 91 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136865 - Fax 095 8730475

**Sede Coordinata "Sabin"**  
Corso Europa, 10 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136530

Si ricorda, inoltre, che le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 669/96 e della Circolare della Funzione Pubblica n 6 del 1997, non possono conferire direttamente incarichi esterni di natura professionale a chi è dipendente anche di un'altra amministrazione e che eserciti una libera professione.

La richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione deve essere prodotta ogni anno entro 15 gg. dall'inizio dell'attività e deve indicare in maniera precisa la professione che si intende svolgere, con indicazione dell'albo professionale al quale si è iscritti, del numero di iscrizione e delle condizioni di svolgimento di detta attività (circolare 18.7.97, n. 6 comma 5 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

### **Ipotesi di incompatibilità assoluta**

La regola dell'incompatibilità assoluta con riferimento al personale scolastico, sia a tempo pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, è posta dall'art. 508, comma 10, d.lgs. 297/1994 (Testo unico Istruzione) rispetto all'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali ovvero svolte alle dipendenze di soggetti privati o, ancora, comportanti l'accettazione di cariche in società costituite a scopo di lucro.


Costituiscono incompatibilità di tipo assoluto:

1. gli incarichi connotati da "abitudine" e "professionalità", intese quali non occasionalità, e continuità nello svolgimento della professione, anche se esercitata in maniera non esclusiva;
2. tutti gli incarichi suscettibili di entrare in conflitto di interesse, anche solo in via potenziale, con lo svolgimento dell'attività ordinaria e di compromettere il buon andamento dell'ufficio;
3. l'assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, con esclusione delle società cooperative.

### **Dipendenti in regime di part time**

Per quanto riguarda i dipendenti in regime di part time fino al 50%, il sesto comma dell'art. 53, cit. esclude tale categoria di personale dall'obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi ulteriori, ivi comprese le libere professioni. Tale disposizione va coordinata con tutta un'altra serie di prescrizioni, normative e contrattuali, che impongono al dirigente, anche per il personale in part time fino al 50%, di vigilare sull'attività svolta in via ulteriore al fine di verificare che:

- a) tale attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- b) l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi). In questo senso il CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 19 aprile 2018, obbliga il dipendente in part time che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa e/o professionale a comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico a cui è attribuito il dovere di vigilanza e controllo (art. 56). In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro,



### I.I.S. "LEONARDO"

Cod. Mecc.: CTIS053002 - Cod. Univoco: NZ0X06 - C.F.: 92038480874  
www.liceoleonardo.edu.it - PEO: ctis053002@istruzione.it - PEC: ctis053002@pec.istruzione.it

**Sede Coordinata "A.M. Mazzei"**  
Convitto Annesso - Azienda Didattica  
Via P. di Piemonte, 92 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136505 - Fax 095 8730472

**Sede Centrale LICEO LEONARDO**  
Via Veneto 91 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136865 - Fax 095 8730475

**Sede Coordinata "Sabin"**  
Corso Europa, 10 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136530

laddove ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività svolta dal dipendente, ancorché in part-time, e le funzioni istituzionali ad esso intestate, è tenuto a diffidare il lavoratore dal cessare, entro 15 giorni, l'attività ulteriore a pena di decadenza dall'impiego pubblico. Allo stesso modo, allorquando la comunicazione del lavoratore abbia ad oggetto la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, l'accoglimento della richiesta medesima è subordinato alla verifica circa la compatibilità dell'attività che si intende svolgere in via ulteriore rispetto a quella istituzionale. In ogni caso il cumulo di impieghi non è mai consentito, nemmeno a seguito di trasformazione da regime di tempo pieno a part-time, nei casi in cui l'attività ulteriore sia prestata in favore di un'altra amministrazione pubblica.

#### **Incompatibilità - Cumulo di impieghi pubblici - Differimento della presa di servizio - Aspettativa per motivi di lavoro.**

Ai fini della valida costituzione del rapporto di impiego, il personale precedentemente individuato per la stipula del contratto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, dall'Ufficio competente, deve risultare svincolato da ulteriori rapporti di lavoro. A tal fine è tenuto a dichiarare sotto la sua responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

#### **Procedimento autorizzatorio.**

Al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta che, come visto, costituiscono un divieto inderogabile, il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico. In prima battuta quest'ultimo è chiamato a verificare che l'incarico prospettato al suo dipendente non integri un divieto inderogabile (art. 60, d.p.r. 3/1957) né che, al contrario, si tratti di un'attività che, per natura ed oggetto, non richieda un'autorizzazione in quanto liberalizzata (art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001).

A questo punto il dirigente, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell'attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l'insussistenza del conflitto di interessi; non è legittimo l'accoglimento da parte del dirigente scolastico di richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Allo stesso modo non possono essere accolte richieste di aspettativa che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

Questa precisazione è importante perché si ricollega all'applicazione di un istituto contrattuale che, per come è concepito, è suscettibile di interferire con il regime delle incompatibilità di legge. Si tratta dell'aspettativa per motivi di lavoro in cui, per un anno scolastico e senza assegni, può essere collocato, a domanda, il dipendente che voglia realizzare l'esperienza di una *diversa* attività lavorativa o per superare un periodo di prova (art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007).

#### **Incompatibilità tra lo status di pubblico impiegato e l'esercizio di attività extra istituzionale.**

Anche per il personale della scuola vige la regola generale dell'incompatibilità tra lo status di pubblico impiegato e l'esercizio di attività extra istituzionale. Il riferimento normativo è al comma



### I.I.S. "LEONARDO"

Cod. Mecc.: CTIS053002 - Cod. Univoco: NZ0X06 - C.F.: 92038480874  
www liceoleonardo.edu.it - PEO: ctis053002@istruzione.it - PEC: ctis053002@pec.istruzione.it

**Sede Coordinata "A.M. Mazzei"**  
Convitto Annesso - Azienda Didattica  
Via P. di Piemonte, 92 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136505 - Fax 095 8730472

**Sede Centrale LICEO LEONARDO**  
Via Veneto 91 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136865 - Fax 095 8730475

**Sede Coordinata "Sabin"**  
Corso Europa, 10 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136530

dieci dell'art. 508, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 considerato nella parte in cui rinvia ai divieti ex art. 60, d.p.r. 3/1957.

Accanto alle ipotesi di incompatibilità assoluta, la disciplina specifica dettata per il comparto scuola e, in particolare, per il personale docente aggiunge poi l'ipotesi dell'assunzione di lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio.

I docenti, che impartiscono lezioni private, sono tenuti a presentare richiesta scritta per l'autorizzazione ad impartire lezioni private, dichiarando che tali lezioni non vengono impartite ad alunni dell'istituto di servizio, attività espressamente vietata (art.508 T.U.297/94). Va anche richiesta l'autorizzazione all'esercizio della professione di insegnante presso scuole private, purché il rapporto di lavoro si configuri come esercizio di libera professione intellettuale e non come rapporto di lavoro connotato da elementi di continuità e subordinazione. Ai dipendenti pubblici iscritti in albi professionali e che esercitano attività professionale, inoltre, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni pubbliche (legge 28/5/1997 n.140). Per tutti questi motivi ed al fine di evitare le pesanti sanzioni previste in caso di inosservanza della normativa, il personale interessato è pregato di documentarsi attentamente sulla normativa vigente e di presentare domanda di autorizzazione in base alla propria situazione personale.

#### **Attività compatibili e incompatibili.**

A coloro che non sono iscritti ad albi professionali possono essere concesse autorizzazioni a svolgere attività occasionali che, però, dovranno essere valutate caso per caso come incarichi retribuiti occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, esclusi i compensi derivanti:

- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;
- da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- la partecipazione a società a titolo di semplice socio. Non occorre inoltre autorizzazione per le "prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro".

Sono assolutamente incompatibili:

- Le attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- Le cariche in società costituite a fini di lucro.

**Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi e di impieghi attraverso invio di apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola [ctis053002@istruzione.it](mailto:ctis053002@istruzione.it) affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione. A tal fine saranno valutati: a) occasionalità/abitualità dell'incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non**



### I.I.S. "LEONARDO"

Cod. Mecc.: CTIS053002 - Cod. Univoco: NZ0X06 - C.F.: 92038480874  
www.liceoleonardo.edu.it - PEO: ctis053002@istruzione.it - PEC: ctis053002@pec.istruzione.it

**Sede Coordinata "A.M. Mazzei"**  
Convitto Annesso - Azienda Didattica  
Via P. di Piemonte, 92 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136505 - Fax 095 8730472

**Sede Centrale LICEO LEONARDO**  
Via Veneto 91 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136865 - Fax 095 8730475

**Sede Coordinata "Sabin"**  
Corso Europa, 10 - Giarre (CT)  
Tel. 095 6136530

**interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

[https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri\\_generali\\_in\\_materia\\_di\\_incarichi\\_vietati.pdf](https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf).

Si ringrazia per la collaborazione.

Giarre lì 13 settembre 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana D'Anna

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa